

Penale Ord. Sez. 5 Num. 4292 Anno 2022

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: SESSA RENATA

Data Udiienza: 22/11/2021

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

LO DUCA GIACOMO nato a CARINI il 24/11/1953

GRIGOLI ROSARIA nato a CARINI il 05/02/1959

LO DUCA SALVATORE nato a CARINI il 01/10/1988

avverso il decreto del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG *che ha chiesto l'assoluzione del*
del ricorso.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'interesse di Lo Duca Giacomo, Griglioli Rosaria e Lo Duca Salvatore è proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/3/2021 con la quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revocazione, dai medesimi presentata ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 159/2011, della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni, disposta nei confronti del proposto Lo Duca Giacomo e di Grigoli Rosanna con decreto della Corte di Appello di Palermo del 26.10.2018, irrevocabile il 9/5/2019.

1.1. In particolare, si era chiesta la revoca della confisca limitatamente al fabbricato di minore dimensione, catastalmente identificato con la particella 1968, sub 1, rilevando che il tribunale e la corte di appello avevano erroneamente ritenuto che la parte prevalente delle opere di edificazione fosse intervenuta in epoca coincidente con quella della pericolosità sociale del proposto - individuata a partire dal 2007/2008 - affermando, diversamente da quanto realmente accaduto dimostrabile attraverso la nuova produzione documentale, che fino al 2006 era stata realizzata solo la struttura portante, lo "scheletro" dell'immobile e che il completamento che lo rese abitabile risaliva, invece, a data successiva.

Al fine di far emergere l'errore in cui erano incorsi i giudici, quanto alla collocazione temporale della realizzazione dell'opera, erano, in particolare, allegate alla richiesta due aerofotogrammetrie risalenti al 20.8.2006 e al 30.5.2008 e una consulenza tecnica - costituenti gli elementi di novità - dalle quali si sarebbe desunto che l'immobile suindicato, originariamente consistente in un magazzino, era stato trasformato ad uso residenziale mediante lavori di ristrutturazione ed ampliamento intervenuti tra il 1997 e il 2000, mentre tra il 2000 ed il 2002 era stato realizzato il portico con tetto a falde in struttura lignea, poggiato su pilastri in tufo "faccia a vista".

1.2. La corte di appello, nel rigettare l'istanza, ha ritenuto non ricorrere nel caso di specie l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 28 del D. Lgs. cit., invocata dalla difesa, che contempla il caso della scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento, osservando come la consulenza tecnica espletata sulla base delle due aerofotogrammetrie non potesse essere ritenuta una prova nuova nei termini indicati dal disposto normativo testè citato, perché essa ben avrebbe potuto essere eseguita già nell'ambito del giudizio; in proposito si è tenuto anche conto che uno dei motivi di appello all'epoca svolti aveva avuto ad oggetto proprio la retrodatazione delle edificazioni a periodo antecedente al 2009. Accedendo all'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte - ritenuto pacifico dalla corte territoriale - secondo cui la prova nuova non può essere quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito del procedimento di prevenzione, non essendo sufficiente

evocare un qualsiasi elemento favorevole, trasformando così un istituto di rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva, la Corte di appello ha affermato che la prova nuova – anche se preesistente – è solo quella scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento; ha assimilato l'istituto di cui all'art. 28 a quello della revocazione di cui all'art. 395 cod. proc. civ., e non a quello della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen.; ha ritenuto richiamata quest'ultima disposizione solo quanto alle forme che disciplinano il procedimento, non avendo il legislatore del 2011 rinunciato a formulare una autonoma casistica delle ipotesi nelle quali la revocazione della confisca è richiedibile; ha precisato che la necessità della scoperta successiva non implichi una mera dimenticanza pregressa, essendo da scoraggiare i comportamenti negligenti o tattici dell'interessato, e che al più è la sola forza maggiore a dare rilievo al deducibile non dedotto.

2. Il ricorso per cassazione è affidato alle seguenti censure, di cui all'unico motivo articolato, di seguito enunciate nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Si lamenta violazione di legge, relativamente all'art. 28 D. Lgs. 159/2011, criticando l'impostazione interpretativa seguita dalla corte territoriale secondo cui, nonostante la genesi della revocazione della confisca sia evidentemente derivata dall'istituto della revisione, gli interessi tutelati dalla prima sarebbero diversi e presupporrebbero spettri di deduzione probatoria più stringenti rispetto alla seconda, al punto da escludere le prove deducibili nel giudizio ma ivi non dedotte.

Una siffatta lettura dell'art. 28, strenuamente ancorata al dato letterale, e tesa immotivatamente a negare rilevanza alle prove preesistenti, ma non dedotte, comporta un ingiustificato sacrificio del diritto di proprietà.

Indi, evidenziata la decisività della prova allegata, si insta per l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, dott.ssa G. Casella, con le conclusioni scritte pervenute in atti ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La vicenda posta all'attenzione del Collegio riguarda l'applicazione di una disposizione, l'art. 28 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, comma 1, lett. a), sulla cui esegesi la giurisprudenza di legittimità ha preso posizioni diverse (oggetto di

segnalazione da parte dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte di Cassazione con la relazione m.8/20) fino ad assumere, di recente, in alcune pronunce, interpretazioni nettamente in contrasto tra loro.

Tale disposizione normativa, introdotta dal d.lgs. suindicato, costituisce una novità nell'ambito dello statuto delle misure di prevenzione, non contenendo la previgente L. 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni, una norma *ad hoc* che disciplinasse il caso delle sopravvenienze rispetto al giudicato prevenzionale.

1.1. Precedentemente alla sua introduzione si cercò di ovviare a tale mancanza ricorrendo, anche, all'applicazione degli artt. 629 e seguenti del codice di rito fino a quando le Sezioni Unite Pisco ebbero modo di affermare che l'istituto della revisione, così come previsto dagli artt. 629 e seguenti c.p.p., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dall'art. 7, secondo comma, della citata legge. La pronuncia citata (Sez.Un., n. 18/98 del 10 dicembre 1997, Pisco, Rv. 210041), nell'affermare il principio, ha ritenuto che la revoca di cui all'art. 7, cit., abbracciasse sia la revoca con efficacia *ex nunc*, dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia *ex tunc*, resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura.

A fondamento della statuizione vi è il rilievo secondo il quale deve reputarsi come soluzione costituzionalmente imposta, ex art. 24/3 COST., quella di configurare, attraverso la revoca in funzione di revisione, un rimedio straordinario teso a riparare all'errore giudiziario.

Nell'impostazione seguita dalle Sezioni Unite Pisco il minimo comune denominatore delle due cause che legittimano l'attivazione dell'istanza di revoca è costituito dal carattere di novità degli elementi che vengono prospettati a sostegno della medesima; e, nel caso in cui venga invocato il difetto genetico dei presupposti per l'adozione della misura di prevenzione, non è, invece, ritenuto necessario che gli stessi si riferiscano ad eventi sopravvenuti alla sua emissione purchè si tratti in ogni caso di circostanze non già valutate nel corso del relativo giudizio; diversamente la procedura di revoca assumerebbe la veste di un anomalo strumento ordinario di impugnazione, la cui previsione sarebbe in palese - ed irragionevole - contrasto con quello che è il *numerus clausus* dei mezzi di impugnazione tassativamente configurato dalla normativa di riferimento.

Nel solco così tracciato la successiva Sezioni Unite n. 57 del 19/12/2006, dep. 08/01/2007, Auddino, Rv. 234955 ha ragionato per giustificare l'ulteriore, sensibile "passaggio" della identica estensione interpretativa anche nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali, sempre nella prospettiva di colmare un vuoto normativo derivante dalla inesistenza, nel settore delle misure di prevenzione, di una impugnazione straordinaria corrispondente a quella della revisione del giudicato penale, posto che, altrimenti, sarebbe perdurata nel sistema una inaccettabile carenza di strumenti normativi che dessero attuazione al disposto costituzionale (art.24, u.c.), il quale impone che la legge determini le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari

Invero la sentenza S.U. Auddino – richiamata in diverse pronunce di questa Corte occupatesi del tema in argomento - si muove nella prospettiva della possibile soluzione all'errore; in essa si è, infatti, chiarito che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 è suscettibile di revoca "ex tunc" a norma dell'art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, allorché sia affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto, o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita.

1.2. Sicchè, in definitiva, l'individuazione del rimedio nello strumento di cui all'art. 7, cit., non escludeva la sostanziale assimilabilità dello stesso all'istituto della revisione. In questo senso le Sezioni Unite Auddino concludevano affermando che la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt.630 e ss. c.p.p., con allegazione, dunque, di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, essendo tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente, ovvero nelle ipotesi di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, o di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato.

Nel fare riferimento al concetto di prove nuove sopravvenute si richiamava espressamente la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220443. Secondo quest'ultima per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché

non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, eventualmente rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

2. Una volta intervenuta la disposizione normativa di cui all'art. 28, d.lgs. cit. n. 159 del 2011, si sono delineati gli orientamenti interpretativi già segnalati dall'Ufficio del Massimario con la relazione suindicata, tra i quali alcuni si agganciano espressamente alle diverse interpretazioni formatesi relativamente al previgente art. 7, cit., che prima delle soluzioni ermeneutiche offerte da questa Corte nel suo massimo consesso, erano state anch'esse contraddistinte da opposte visioni con riguardo allo strumento utilizzabile ed in punto di 'novità' della prova.

Come segnalato dall'Ufficio del Massimario nella relazione n. 8 di febbraio 2020, infatti, l'aspetto centrale del contrasto verte sul "quando ed in che termini" una prova, sopravvenuta alla conclusione del procedimento, sia da ritenersi "nuova", così da legittimare la revocazione della confisca di prevenzione.

2.1. Vi sono alcune pronunce che, con un'interpretazione restrittiva del concetto di "novità", qualificano come "nuove", e dunque rilevanti ai fini della revoca della misura di prevenzione della confisca, solo le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludendo quelle deducibili ma, per qualsiasi motivo, non dedotte nell'ambito dello stesso.

In tale orientamento si colloca Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, Ercolano, Rv. 255530, che in motivazione ha puntualizzato come soltanto interpretando in questi termini il concetto di "novità", l'istituto della revocazione del provvedimento di confisca di prevenzione, affetto da invalidità genetica e che abbia acquisito forza di cosa giudicata, da un lato diviene lo strumento attraverso il quale rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario in cui è incorso il giudice nel provvedere emanando un provvedimento ingiusto, e, dall'altro evita di trasformarsi in un mezzo attraverso il quale operare una rivalutazione di elementi già considerati oppure non considerati in quanto non dedotti, seppur deducibili.

Conformemente, Sez. 6, n. 44609 del 6/10/2015, Alvaro, Rv. 265081, ha evidenziato che l'istituto della revoca del provvedimento applicativo di misure di prevenzione che ha forza di giudicato, costituisce una misura straordinaria, attivabile solo all'emergere di una prova "nuova e sconosciuta" nel procedimento di prevenzione che risulti tale da mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata. Si legge in motivazione che "nuova e sconosciuta" è solo quella prova che, sul piano

sostanziale, si presenta, "nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti", come un fattore che determina "una decisiva incrinatura del corredo fattuale stesso sulla cui base era intervenuta la decisione" e che, sul piano processuale, risulta "sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione".

In termini analoghi, Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2018, Lagaren, Rv. 272104 ha escluso dal novero delle prove sopravvenute quelle che, pur deducibili, per qualsiasi motivo non siano state dedotte nell'ambito del procedimento.

Da ultimo, Sez. 2, n. 28305 del 25/06/2021, Bellinvia, Rv. 281803 ha affermato il principio secondo cui in tema di confisca di prevenzione, è escluso che chi ne chieda la revoca (o, attualmente, la revocazione) possa colmare, a seguito di investigazioni difensive, l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento esitato con l'applicazione della misura, difettando il necessario requisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento.

2.2.Vi sono poi ulteriori pronunce che trovano parimenti posto nell'ambito del filone interpretativo in esame, che meritano di essere segnalate a parte perché hanno affrontato il tema aggiungendo ulteriori argomenti interpretativi a sostegno della esegesi restrittiva.

Tali sono Sez. 2, n. 28941 del 24/09/2020, Morgante, Rv. 279809 e Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, Rv. 276075. Entrambe, nel ribadire che la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione "ex tunc", è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del relativo procedimento e non anche quella deducibile, ma, per qualsiasi motivo, non dedotta, hanno sottolineato come ciò sia desumibile, tra l'altro, dalla previsione di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revoca, che delimita l'ambito temporale di ammissibilità dell'istituto e lo differenzia dal procedimento di revisione della condanna.

In particolare, Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, De Virgilio, cit., ha precisato in motivazione che, ad escludere una possibile interferenza tra l'istituto della revocazione della confisca e quello della revisione, nonostante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 all'art. 630 cod. proc. pen., soccorrerebbe proprio il dato testuale dell'art. 28 cit. che prevede ipotesi tassative di "revisione della confisca" e richiede, quanto alle prove nuove, che esse siano connotate dal carattere di decisività e che "siano sopravvenute alla conclusione del procedimento"; diversamente l'art. 630, facendo esplicito riferimento alle prove nuove non solo in termini di sopravvenienza ma anche di scoperta, in modo esplicito ammette quali prove nuove non solo quelle sopravvenute dopo la condanna ma anche quelle preesistenti alla condanna ma conosciute in epoca successiva. Secondo i giudici, la conferma del carattere indefettibile

della sopravvenienza della prova nel procedimento di prevenzione sarebbe, peraltro, evidente nella esplicita previsione contenuta nell'art. 28, comma 3, cit., di un termine di decadenza per la proposizione della richiesta di revisione, mentre il procedimento di revisione della condanna non è soggetto ad alcun limite temporale. Il motivo di tale differenza risiede nella diversa natura e nei diversi effetti del provvedimento definitivo oggetto dell'impugnazione "essendovi in gioco nel caso di revisione della condanna la tutela della libertà personale da ingiuste compromissioni mentre nel caso di revisione della confisca la tutela della proprietà, quindi la tutela di un bene che seppure tutelato dalla Costituzione non assume la medesima rilevanza, con la conseguente ragionevole diversificazione anche della disciplina della revisione".

3. Ad una interpretazione più ampia del concetto di "novità", in esame, aderisce quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "prove nuove" sono non soltanto quelle sopravvenute alla conclusione del procedimento di prevenzione e non valutate dal giudice, essendosi formate dopo l'applicazione della misura, ma anche quelle che, seppur preesistenti alla conclusione del procedimento di prevenzione, sono state scoperte dopo che il provvedimento di confisca è divenuto definitivo.

In tale ambito si collocano le sentenze della Seconda Sezione, che, con le decisioni n. 19414, assunta in data 12/03/2019, Ficara, Rv. 276063 e n. 23928, del 14/7/2020, Trupia, Rv. 279488, hanno affermato il principio di diritto - così testualmente massimato in relazione alla prima: "In tema di confisca di prevenzione, di cui all'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 129, sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente, poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva".

In particolare, nella pronuncia Ficara si è evidenziato che già in epoca antecedente all'approvazione del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla questione si era pronunciata Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955 - già citata - che, sulla premessa che la revoca della misura di prevenzione, disciplinata ex art. 7, comma 2, legge n. 1423 del 1956 ed art. 2-ter, legge n. 575 del 1965, si riferisce ad un provvedimento definitivo, aveva osservato che questo carattere preclude soltanto la possibilità di rimettere in discussione, con l'istanza, atti od elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili.

Sulla base di tale premessa i giudici della pronuncia Ficara, nel dare atto del consolidato orientamento formatosi, in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Pisano, Rv. 220443, in tema di ammissibilità dell'istanza di revisione del processo a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., hanno considerato ragionevole ritenere "per evidente identità di ratio" che, anche in tema di

revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28, comma 1, lett. A), d. Lgs. N. 129 del 2011, continuino a rientrare tra le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento "quelle preesistenti, ma scoperte solo dopo che la revocanda statuizione di confisca sia divenute definitiva, e quindi non valutate nemmeno implicitamente".

A sua volta, Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226, nell'affermare che in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, e nel ribadire la rilevanza, ai fini interpretativi in argomento, del termine per la presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 28, osserva come in realtà al proposto e ai terzi interessati sia pienamente garantita la possibilità di allegare la giustificazione della legittima provenienza nell'ambito del procedimento di prevenzione, segnatamente nell'udienza camerale che si svolge nel contraddittorio delle parti dopo il sequestro.

Indi conclude che << La particolare disciplina delle deduzioni e l'intero impianto del procedimento di prevenzione, dunque, non consentono di considerare l'ipotesi di revocazione di cui sopra sovrapponibile - quanto all'ampiezza dei mezzi deducibili - alla revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., che è esperibile in ogni tempo; in quest'ultima potendo rilevare anche la deduzione di prove che, pur accessibili e dunque sottoponibili alla valutazione del giudice nel procedimento, abbiano assunto consistenza dopo la sua conclusione, anche semplicemente con l'esperimento delle corrispondenti iniziative difensive. >>.

Vi sono, poi, le pronunce, Sez. 6, n. 2190 del 29/10/2020, dep. 19/01/2021, Notaro, Rv. 281143 - 02 e Sez. 6, n. 27689 del 18/05/2021, Mollica Rv. 281692, che, nel rilevare l'indubbia affinità esistente tra l'istituto in argomento e quello della revisione - sia pure con le dovute differenze imposte, tra l'altro, anche dalla specificità dell'elencazione delle ipotesi di revoca contenuta nell'art. 28, oltre che dagli interessi sottesi ai due istituti non perfettamente coincidenti anche sotto il profilo della diversa rilevanza che essi hanno nel contesto costituzionale - hanno anch'esse affermato che per 'prova nuova', rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, deve intendersi, oltre che quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, anche quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva.

3.1 In termini, sotto certi aspetti, ancora più ampi, si è espressa, seppur in relazione alla fattispecie di revoca di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956, Sez. 5, n. 148 del 04/11/2015, Baratta, Rv. 265922, che ha affermato il principio di diritto secondo cui

“In tema di misure di prevenzione, la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione può disporsi in presenza di "elementi nuovi", non necessariamente sopravvenuti, purché mai valutati nel corso del procedimento di prevenzione, stante il carattere di rimedio straordinario dell'istituto che non può, pertanto, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione”.

Tale pronuncia, prendendo le mosse dalla sentenza Sez. U, n. 18/98 del 10 dicembre 1997, Pisco, Rv. 210041 (già sopra ricordata) ha innanzitutto osservato che un istituto chiaramente dettato (quale appunto quello delineato dalla L. del 1956, art. 7) per adeguare la misura di prevenzione personale ai mutamenti di "pericolosità" del prevenuto, alla possibilità di revoca è infatti affiancata quella di modifica della misura, è stato "plasmato" dalla giurisprudenza per annettervi la eccezionale portata di rimedio volto a determinare la rimozione *ex tunc* della misura – anche patrimoniale - sulla falsariga di una "revisione" del relativo "giudicato".

In proposito si è fatto esplicito riferimento al dato testuale dell'art. 28 D.lgs. 159/2011 e si è osservato che lo stesso punto 2 dell'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU << connette il diritto di revisione alla prospettazione di elementi che si devono caratterizzare per la loro capacità di innovare la piattaforma cognitiva valutata nel precedente giudizio, talché l'interpretazione dei limiti applicativi dell'art. 7 I. n.1423/1956 qui accolta appare in linea anche con la normativa sovranazionale>>.

3.2. E' stato, infine, a chiare lettere affermato in Sez. 1, n. 10343 del 05/11/2020, dep. 17/03/2021, Venuti, Rv. 280856 – intervenuta successivamente alla relazione dell'Ufficio del Massimario di cui *supra*, - che in tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili a fondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però stati concretamente dedotti e perciò mai valutati. In motivazione la Prima Sezione, ha chiarito che tanto la procedura di revoca *ex tunc* delle misure di prevenzione di cui all'art.7 legge n.1423 del 1956 - per come tale disposizione è stata oggetto di interpretazione giurisprudenziale a partire da Sez. Un. n.18 del 10.12.1997 dep.1998, Pisco - che la revocazione della confisca di cui all'art. 28 del d.lgs. n.159 del 2011 (disposizione tesa alla formalizzazione e recepimento della operazione ermeneutica realizzata in riferimento all'art.7 della legge previgente) rappresentano la «proiezione», nello specifico settore delle misure di prevenzione, dell'istituto della revisione di cui agli artt. 629 e ss. cod. proc. pen., trattandosi di istituti finalizzati a rimediare, in via straordinaria, ad una sostanziale ingiustizia della decisione, nei modi e con le forme previste dalla legge; ha, quindi, concluso che è alla "prova nuova" elaborata

ai fini della revisione nel procedimento penale che deve aversi riguardo nell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge.

Tale pronuncia, nella consapevolezza dell'esistenza di orientamento ermeneutico (Sez. 6 n.17854 del 27.5.2020, Lunetto, rv. 279283) <<teso ad escludere che per prove preesistenti alla conclusione della procedura di prevenzione, valutabili in sede di revoca, possano intendersi anche le prove «deducibili e non dedotte nell'ambito del suddetto procedimento» >>, ritiene che tale punto di arrivo non sia condivisibile. << Ciò perché – si spiega - una volta affermato il principio della «radice comune» tra l'istituto della revocazione della confisca e la revisione penale ed una volta superata - per tale ragione sistematica - la limitazione letterale alla produzione delle sole prove *sopravvenute*, derivante dal testo della disposizione di cui all'art. 28 d.lgs. n.159 del 2011, non può che farsi riferimento - anche in sede di revocazione della confisca - alla nozione di 'prova nuova' elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione del 2002, PG in proc. Pisano>>, secondo la quale si prescinde anche dal comportamento processuale negligente o addirittura doloso assunto dal condannato nel giudizio.

<< In detto arresto, la cui logica è da ritenersi per quanto sinora detto esportabile al tema qui in trattazione - si dice ancora nella pronuncia Venuti - si è evidenziato, pertanto, come risulti essenziale al fine di ritenere 'nuova' la prova dedotta in sede di revisione l'aspetto della sua «mancata valutazione», sempre che ciò non sia dipeso da affermata inammissibilità o superfluità>>.

4. Come si è anticipato, la Corte di merito nel caso di specie ha rigettato la richiesta di revocazione, affermando che la "prova nuova" è solo quella scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento, assimilando l'istituto di cui all'art. 28 a quello della revocazione di cui all'art. 395 cod. proc. civ., piuttosto che a quello della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. - disposto normativo che ha ritenuto richiamato solo quanto alle forme che disciplinano il procedimento.

Sicché pregiudiziale è, secondo il Collegio, la soluzione del contrasto sopra esplicitato che, sollevando un tema di indubbio rilievo e di portata ampia, attesi gli interessi in gioco che involge e gli aspetti di tipo sistematico e di inquadramento che implica, merita ora - di là della prevalenza numerica di un orientamento rispetto all'altro - un approfondimento da parte di questa Corte nel suo massimo consesso, anche in considerazione della nettezza contrappositiva degli argomenti su cui si fondano alcuni degli ultimi arresti.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., alle Sezioni Unite sulla seguente questione:

<<Se, in tema di revocazione della confisca, disposta ai sensi dell'art. 28 d.lgs.159 del 6 settembre 2011, nelle "prove nuove" decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento» debbano includersi anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state concretamente dedotte e perciò mai valutate, in conformità alla nozione di prova nuova elaborata al fine della revisione nel procedimento penale>>.


P. Q. M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 22/11/2021.


Il Consigliere estensore

Renata Sessa



Il Presidente

Eduardo de Gregorio



Corte Suprema di Cassazione
Sez. V[^] Penale
Depositata in Cancelleria
Roma, il _____ - 7 FEB, 2022